

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

*Associati*

DANIELA GABURA  
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

## OGGETTO: Ampliamento dei beneficiari del Bonus Natale 2024

In riferimento al Bonus Natale previsto dal decreto Legge n.113 del 9 agosto 2024 (già oggetto di approfondimento, circolare n. 31/2024 del 16 ottobre), il legislatore è di recente intervenuto con importanti modifiche attraverso il Decreto-legge n. 167 del 14 novembre 2024, ampliando, di fatto, la platea dei beneficiari. E' altresì intervenuta l'Agenzia delle Entrate che, con propria circolare, la n.22 del 19 Novembre 2024, ha chiarito alcuni aspetti.

Per accedere al beneficio, da parte dei lavoratori dipendenti, è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- Essere titolare, nell'anno 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- avere un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, superiore rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti;
- **avere almeno un figlio fiscalmente a carico** anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. E', pertanto, stato eliminato l'ulteriore requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico.

## Principio di incumulabilità del bonus a parità di nucleo familiare

In presenza dei requisiti di economici e famigliari sopra descritti, il Bonus risulta comunque non spettante al lavoratore dipendente coniugato, il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente sia beneficiario della stessa agevolazione. Si tratta quindi di una incumulabilità del bonus all'interno dello stesso nucleo familiare.

Nello specifico, nel caso di due lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti reddituali e famigliari, il bonus **spetta ad uno solo dei due** qualora siano:

- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell'art.1 commi 36 e 37 della Legge n. 76/2016. Per **convivenza si intende il rapporto di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. Il rapporto di convivenza è pertanto riscontrabile dall'Anagrafe della popolazione attraverso lo stato di famiglia.**

Per meglio chiarire le casistiche che possono verificarsi, l'Agenzia delle Entrate ha proposto alcuni esempi:

1. Lavoratore A e Lavoratore B non coniugati e non conviventi né tra loro né con altri con figlio fiscalmente a carico → il Bonus spetta ad entrambi

2. Lavoratore A non coniugato e non convivente con altri. Figlio fiscalmente a carico con Lavoratore B → il Bonus spetta.

Lavoratore B coniugato o convivente con Lavoratore C con altro figlio fiscalmente a carico → Il bonus spetta ad uno solo dei due coniugi o convivente (spettanza unica all'interno del nucleo)

3. Lavoratore A non coniugato e non convivente con altri. Figlio fiscalmente a carico con Lavoratore B, in assenza dei requisiti reddituali → il Bonus non spetta.

Lavoratore B coniugato o convivente con Lavoratore C con altro figlio fiscalmente a carico → Il bonus spetta ad uno solo dei due coniugi o convivente (spettanza unica all'interno del nucleo).

4. Lavoratore A non coniugato e non convivente con altri. Figlio fiscalmente a carico con Lavoratore B → il Bonus spetta.

Lavoratore B coniugato o convivente con Lavoratore C con altro figlio non fiscalmente a carico → Il bonus spetta anche al Lavoratore B in quanto la Lavoratrice C, moglie o convivente, non è beneficiaria del bonus.

Alla luce degli esempi proposti dall'Agenzia, è chiaro che la valutazione della spettanza del bonus Natale debba necessariamente essere effettuata analizzando la composizione del nucleo familiare. Si evidenzia, infatti, che, per un lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico, nato da una relazione (convivenza di fatto o meno o rapporto di coniugio) precedentemente conclusa, il diritto al beneficio è, comunque, **vincolato alla sua attuale situazione familiare**.

Laddove lo stesso lavoratore risulti ad oggi coniugato ovvero convivente di fatto con un altro soggetto avrà diritto al bonus solamente se il coniuge, ovvero il convivente di fatto, non sia a sua volta beneficiario dell'agevolazione anche in relazioni a figli non avuti in comune.

Si raccomanda ai datori di lavoro di erogare il beneficio solo ed esclusivamente quando in possesso dell'autodichiarazione (allegato 1) da parte dei lavoratori dipendenti.

#### **Recupero del credito da parte del datore di lavoro**

Il datore di lavoro che ha anticipato in busta paga l'importo spettante ai lavoratori dipendenti recupererà il medesimo importo in compensazione nel modello F24 (scadente il 16/01/2025) con apposito codice tributo **1703** (Circolare AdE n. 19/2024 e risoluzione AdE n. 54/E del 2024).

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Francesca Ruggeri

Marta Vitali